

STATUTO

ASSOCIAZIONE CHIRONE PER LA FORMAZIONE, LA CURA E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO INDIVIDUALE, SOCIALE E SANITARIO APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una **Associazione di Promozione Sociale** (APS) avente la seguente denominazione: "**ASSOCIAZIONE CHIRONE per la Formazione, la Cura e la Prevenzione del disagio individuale, sociale e sanitario APS**", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di San Miniato e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 legge 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera B, art. 5 legge 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera C, art. 5 legge 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 legge 117/2017).

L'Associazione opera in ambito socio-sanitario con la finalità di formazione e di promozione culturale e sociale per la salvaguardia del benessere della persona e dell'ambiente.

In particolare suo obiettivo è:

- promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di:
 - ricerca;
 - informazione;
 - formazione;
 - prevenzione;
 - intervento terapeutico.
- incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole.
- promuovere le condizioni affinché si favorisca l'esistenza di una rete sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane.
- operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona

e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

L'associazione intende per questo realizzare e promuovere diverse iniziative ed in particolare:

I) Nell'ambito della Formazione e della Prevenzione Primaria:

- Progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione.

Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

- Progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e di prevenzione.

II) Nell'ambito del Sostegno e della Prevenzione Secondaria e Terziaria:

- Servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, Enti pubblici e privati.
- Interventi di co-progettazione e co-gestione con Enti Pubblici e Privati mirati al sostegno e contrasto in situazioni di dipendenze, malessere diffuso e di marginalità sociale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Alle persone giuridiche è fatto obbligo di designare un rappresentante persona fisica, attraverso cui esercitare i diritti ed i doveri di associato. Tale rappresentante deve essere indicato nella domanda di ammissione della persona giuridica ed è soggetto individualmente al rispetto dello Statuto ed all'eventuale Regolamento Interno. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda online nel sito dell'Associazione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- I Soci iscritti agli Ordini Professionali dei Medici e degli Psicologi possono accedere, previa compilazione di apposito modulo online, all'area riservata della Formazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi: la consultazione avverrà nella sede dell'Associazione previa richiesta per mail al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;

- Il Segretario
- Il Tesoriere
- l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- Comitato Scientifico.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione online, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, d'ora in poi nominato Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- approvare il programma annuale di attività dell'Associazione e le relative previsioni di spesa, deliberare sul consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare sulla determinazione delle quote sociali;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- organizzare le elezioni entro due mesi dalla scadenza delle cariche;
- se necessario, redigere e modificare il regolamento interno;
- sottoporre ai membri del Comitato Scientifico i progetti in corso dell'Associazione per riceverne supervisione.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, Segretario e Tesoriere e un numero di Consiglieri, per un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili senza limite per numero di mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Tra i poteri e le responsabilità del Presidente vi sono:

- Convocare gli organi dell'Associazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie
- Firmare e rappresentare legalmente l'Associazione
- Convocare e decidere l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea dei Soci
- Firmare gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative
- Istituire, su sua proposta e con il parere del Consiglio Direttivo, gruppi di studio o di lavoro, formati da soci e non soci con le giuste competenze, per obiettivi specifici e con tempi definiti;

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile

Disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere o ratificati dal Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente svolge attività di supporto alle funzioni e alle responsabilità del Presidente. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'Associazione e di coordinare le attività associative

del Presidente. Il Segretario svolge inoltre i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale;
- coordina le comunicazioni dell'Associazione con i soci e i non soci.

Il Tesoriere supporta il Presidente nello svolgimento delle attività di rendicontazione e bilancio dell'Associazione.

Il Tesoriere svolge inoltre i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di marzo;
- predispone il rendiconto consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio;
- esegue disposizioni, versamenti e prelevamenti, può girare o negoziare, quietanzare e incassare assegni e vaglia in qualunque maniera (cartacea o tramite home banking) sul Conto Corrente dell'Associazione.

ART. 10 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri scelti per la loro riconosciuta competenza scientifica nei settori di appartenenza. Tali settori devono corrispondere ai principi e alle finalità associative. Al fine di escludere conflitti di interesse, i membri del Comitato Scientifico, per i due terzi dei suoi membri, non devono appartenere all'Associazione, a meno che non abbiano la qualifica di Soci Onorari.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea valuta e ratifica la designazione dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico si riunisce possibilmente almeno una volta l'anno in via ordinaria ed ogni volta venga convocato in via straordinaria. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e convoca le riunioni ordinarie e straordinarie. Può all'occorrenza sottoporre un progetto per la sua valutazione e supervisione ad un singolo membro del Comitato Scientifico, in base alla corrispondenza del settore di appartenenza.

Il Comitato Scientifico ha la funzione di valutare e revisionare i progetti dell'Associazione, secondo quanto segue:

il Consiglio Direttivo delibera a quale membro del Comitato Scientifico debba essere sottoposto il progetto associativo in essere; il membro designato del Comitato Scientifico svolge attività di revisore critico sul progetto assegnato e sottopone al Consiglio Direttivo le sue valutazioni; il Consiglio Direttivo utilizza tale la revisione critica per implementare il progetto in essere e per valutare la sua scientificità ed eventuale prosecuzione.

Il Comitato Scientifico può inoltre suggerire nuovi modelli teorici, metodologici e applicativi come riferimento auspicabile delle attività e finalità dell'Associazione.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 co.1 del D.Lgs 117/2017 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ets o, in mancanza, alla fondazione italia sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente Dottor Maurizio Cianetti

Il Segretario Dott.ssa Ilaria Guerrini